



**PARERE MOTIVATO**  
**n.153 del 9 agosto 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante parziale n. 72 alla seconda variante generale al PRG per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della SR 11 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11. Comune di San Bonifacio (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di San Bonifacio con nota prot. n. 0008927.6.2 del 25/03/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 65689 del 28/04/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 72 alla seconda variante generale al PRG per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della SR 11 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Nota pec del 24.05.16 assunta al prot. reg. al n.203969 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che di seguito si riporta:

In riferimento alla Nota Prot. n. 200196 del 20/05/2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 72 alla seconda variante generale al PRG per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle Zone di Temporanea salvaguardia a sud della SR 11 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 in comune di San Bonifacio (VR), si comunica che lo scrivente ha espresso parere di competenza per l'area di intervento.

A tal proposito, si inoltrano alla presente le Note di comunicazione inviate.

In riferimento alla nota trasmessa dal Comune in oggetto in data 16/12/2015, prot. n. 37033 (prot. cons. n. 18757 del 18/12/2015) con la quale è stata inoltrata la documentazione relativa agli interventi in oggetto, lo scrivente comunica che:

- tale area è stata ampiamente studiata e autorizzata dallo scrivente in data 7/03/2014, prot. cons. n. 3359 (allegata alla presente);
- le misure di mitigazione idraulica della superficie di trasformazione attuale (5,16 ha), la cui differenza di superficie oggetto di studio in passato (5,62 ha) risulta minima rispetto alla totalità, erano state concordate, studiate, sviscerate e pianificate in svariati incontri tecnici in presenza degli Enti competenti quali Regione Veneto (Sezione bacino idrografico Adige Po), Comuni di San Bonifacio e Soave e la Ditta (vedi parere di compatibilità idraulica allegato alla presente);
- tali opere di mitigazione sono state illustrate, nella tavola 10.02 e 10.03 del Professionista, allegata al Parere sopra menzionato, e, reputate le misure più consona nonché uniche ai fini della sicurezza idraulica vista la condizione di estrema fragilità idrogeologica territoriale;

Tutto ciò premesso lo scrivente,

vista la relazione di compatibilità idraulica del dott. Ing. Mauro Resenterra, prende atto della Variante Parziale al PRG ai sensi del comma 7 septies art. 48 LR 11/2004;

comunica di adeguare gli elaborati pervenuti con le stesse misure di mitigazione già approvate in data 7/03/2014, Prot. cons. n. 3359, rappresentate come da tavola 10.02 e 10.03, e non soggette a modifica ai fini dello smaltimento sicuro delle acque meteoriche.



Si riscontra la nota integrativa trasmessa dallo Studio in oggetto in data 17/01/2014 (prot. cons. n. 902 del 20/01/2014) con la quale è stata inoltrata la documentazione relativa agli interventi in oggetto.

Visti gli incontri tecnici avvenuti con lo scrivente nelle date del 04/03/2013 e 04/12/2013, in concerto con i funzionari del Genio Civile di Verona, dei comuni di San Bonifacio e Soave, della ditta Maxi Di S.r.l. e i Professionisti dello studio in oggetto, avvenute al fine di analizzare la proposta progettuale relativamente all' "Area ovest".

Al riguardo, in riferimento allo schema delle caratteristiche tecniche di intervento, allegata alla presente, e preso atto delle misure di mitigazione così di seguito riassunte:

- Bacino di laminazione:
  - o Superficie al fondo=2.370 m<sup>2</sup>;
  - o Pendenza sponde=3:2
  - o Volume=2.500 m<sup>3</sup>;
- Vasca interrata:
  - o Superficie al fondo=260 m<sup>2</sup>;
  - o Altezza massima invasabile=1.30 m;
  - o Volume=320 m<sup>3</sup>;

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Nella tavola 10.02 allegata alla presente sono previsti anche ulteriori depressioni previste come invaso di soccorso nella zona ad est dell'area di intervento di superficie pari a 6.000 m<sup>2</sup>.

Richiamata la nota (prot. cons. n. 13200 in data 13/09/2013) con la quale lo scrivente esprime parere favorevole all'approvazione degli elaborati del P.A.T. presentato dal Comune di San Bonifacio, in cui vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- *imponendo una portata scaricabile massima di 5 l/s per ha di superficie trasformata, il Professionista ha assunto i seguenti volumi specifici minimi da rispettare:*

- ✓ Per trasformazioni di tipo residenziale= 690 m<sup>3</sup>/ha;
- ✓ Per trasformazioni di tipo turistico ricettivo=690 m<sup>3</sup>/ha;
- ✓ Per trasformazioni di tipo Produttivo= 820 m<sup>3</sup>/ha;
- ✓ Per trasformazioni di tipo Commerciale/Direzionale= 820 m<sup>3</sup>/ha;

...[omissis]...

1. *In assenza dei dati utili al fine di poter effettuare la valutazione tecnica più appropriata, il presente parere consta in una valutazione di massima delle trasformazioni territoriali proposte; pertanto relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticità idraulica sia all'interno di aree non soggette allo medesimo, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase successiva al Piano, nonché l'analisi ed il riesame completo dello studio idraulico;*
2. *vista la condizione di estrema fragilità idrogeologica territoriale e l'individuazione in particolare di zone così di seguito classificate:*
  - a. *pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4 o zone di attenzione, ai sensi dei PAI delle Autorità di bacino competenti,*
  - b. *aree gravate da ristagno idrico e/o deflusso difficoltoso, nonché aree soggette ad allagamento identificate sia dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che nel PTPC;**dovranno essere effettuati specifici studi idraulico-territoriali, anche in collaborazione con lo scrivente consorzio al fine di mantenere l'invarianza idraulica e ottimizzare le condizioni di scarico attraverso l'adeguamento e il riezionamento idraulico dei ricettori finali, al fine di non compromettere lo scolo delle acque dei terreni limitrofi, in particolare ove sono previste linee preferenziali di sviluppo economico produttivo (vedi ATO P1.1) e previsioni di realizzazione di servizi quali un nuovo polo scolastico (vedi ATO S1.1);*
3. *stante la particolare condizione idraulica delle aree (grave insufficienza legata sia all'urbanizzazione industriale di numerose aree sia al fenomeno di deflusso difficoltoso e allagamento), è necessaria, nelle fasi successive allo scrivente piano, analizzare approfonditamente sia dal punto di vista idraulico che geomorfologico ogni singola area oggetto di intervento, al fine di adottare misure di mitigazione più idonee;*

...[omissis]...

8. *per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 3÷5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;*
9. *ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;*

..."

Tutto ciò premesso, si esprime

## PARERE FAVOREVOLE

allo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, relativamente alla realizzazione di due complessi commerciali in un'area prospiciente la S.R. n. 11 in comune di San Bonifacio (VR), a firma del dott. Ing. Silvano Rossato.

Vengono comunque indicate le seguenti prescrizioni:

1. In conformità con quanto previsto in fase di P.A.T., è necessario adeguare il volume di mitigazione calcolato da 571 m<sup>3</sup>/ha a 820 m<sup>3</sup>/ha; tale volume è direttamente ricavabile nelle aree già predisposte a depressione per possibile invaso di soccorso, pertanto a fronte di una superficie trasformata pari a 5.62 ha, dovrà essere effettuato un volume pari a 4.600 m<sup>3</sup> totali (da 3.210 m<sup>3</sup> calcolati);
2. per quanto riguarda lo scarico nello scolo Camuzzoni, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti; infatti, nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali, prima dell'esecuzione dei lavori, è necessaria l'acquisizione della specifica autorizzazione idraulica;



3. a fronte di una proposta progettuale conforme a quanto stabilito ai sensi della D.G.R. 2948/2009, lo scrivente ricorda tuttavia che nel territorio in oggetto, vista la condizione di estrema fragilità idrogeologica territoriale (evento alluvionale del maggio 2013) e l'individuazione di zone in prossimità così di seguito classificate:
- pericolosità idraulica da media a molto elevata e zone di attenzione, ai sensi del PAI delle Autorità di bacino competenti,
  - aree gravate da ristagno idrico e/o deflusso difficoltoso, nonché aree soggette ad allagamento identificate sia dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che nel PTPC,
- dovranno essere apportate tutte le precauzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto idrogeologico come l'adozione di piani di imposta rialzati (vedi tavola 10.03 allegata alla presente), il divieto di costruzione di seminterrati (vedi le indicazioni comuni per le aree soggette a pericolosità e di attenzione idraulica indicate dall'Autorità di bacino competente) ed eventuali piani di emergenza pianificati in collaborazione con gli Enti competenti; a tal proposito lo scrivente si ritiene esonerato da ogni eventuale futura problematica di tipo idraulico che potrebbe crearsi nell'area medesima;
4. In riferimento alle caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza delle opere, dovrà pervenire allo scrivente un opportuno Piano di Manutenzione, recante le misure da adottare ai fini dell'ottimale funzionamento della laminazione;
5. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
6. è opportuno che tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
7. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; allo scrivente dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Il presente Parere, è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati cittadini, rimanendo l'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant'altro connesso con il tipo d'intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilità.



In riferimento alla nota trasmessa in data 26/01/2016, prot. n. 2556.6.2 (prot. cons. n. 1206 del 29/01/2016) con la quale il comune in oggetto esprime le seguenti precisazioni in merito alla comunicazione dello scrivente inviata in data 23/12/2015, prot. cons. n. 19095:

*...“La Variante in oggetto, presentata al Consorzio., si configura come una Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale. La valutazione di compatibilità idraulica è stata redatta con il dettaglio richiesto nei Piani degli Interventi, assimilabile ad uno studio di fattibilità/progettazione preliminare...Le opere compensative con dettaglio da progetto esecutivo per le quali si era espresso il consorzio (Prot. n. 3359 del 7/3/2014) sono relative ad una istanza di permesso di costruire archiviato, presentata nel 2011 con procedura di variante al PRG ai sensi del DPR447/2000 che prevedeva sulla stessa area della variante n. 72/2015 in oggetto una trasformazione di tipo commerciale, che non sarà attuata. Infatti con la variante n. 72/2015 si individuano aree a destinazione artigianale-industriale. Si ritiene estremamente vincolante dover garantire la posizione delle opere compensative precedentemente autorizzate dal consorzio riferite ad un intervento di dettaglio superato, prima di procedere alla fase di progettazione esecutiva della Variante urbanistica in oggetto.”...*

Lo scrivente consorzio comunica quanto segue:

1. *Al sensi dell'Allegato A alla DGR 2948/2009:...” Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004, le opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da massimizzare le capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e valli artificiali, opere di difesa fluviale (briglie e muri di contenimento laterale) dei terreni vengono definite opere di urbanizzazione primaria. In tale*



contesto dovranno essere ricomprese nel perimetro della variante urbanistica anche le aree cui lo studio di compatibilità attribuisce le funzioni compensative o mitigative, ...[omissis]... Pertanto, la scelta delle opere di mitigazione idraulica non cambia alla luce di una nuova destinazione d'uso dell'area.

2. L'area in questione, precedentemente studiata ai fini di salvaguardia idraulica di una zona particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico deve obbligatoriamente rispettare determinati criteri nella progettazione della mitigazione idraulica, poiché, a prescindere dalla tipologia di trasformazione urbanistica, non cambia la scelta progettuale idraulica. Tali criteri, vengono così di seguito riassunti:
- Volume specifico non inferiore ai 820 mc/ha per l'intera superficie di trasformazione, il cui valore non si discosta eccessivamente dal Volume calcolato nel precedente studio;
  - Modalità di smaltimento delle acque caratterizzata principalmente da vasche a cielo aperto, ed in particolare da aree a verde collocate in prossimità del corpo ricevitore dello scarico ossia il Canale Camuzzoni. Proprio per tale ragione è stata convalidata l'ubicazione dei due invasi a cielo aperto (il primo di V=2.500 mc ed il secondo in un'area a verde di superficie pari a 6.000 mc in cui sono previste opportune depressioni) per un Volume totale di 4.600 mc;
  - Si precisa inoltre che le aree depresse (adibite ad invaso) temporaneamente sommergibili, dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione, devono dotarsi di manufatto di scarico (verso il ricevitore finale). Esse dovranno essere provviste di vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno. L'area medesima dovrà rispettare una naturalità ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell'invaso medesimo; il fondo della vasca d'invaso deve avere una pendenza minima pari allo 0,1% verso lo sbocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento dell'area, del vano e delle tubazioni. La quota di fondo dell'invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricevitore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare la portata accumulata alla fine dell'evento piovoso; è sempre preferibile che lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo) senza l'ausilio di sistemi di pompaggio;
  - A fronte di qualsiasi tipo di proposta progettuale conforme a quanto stabilito ai sensi della DGR 2948/2009, lo scrivente ricorda tuttavia che nel territorio in oggetto, vista la condizione di estrema fragilità idrogeologica territoriale dovranno essere apportate tutte le precauzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto idrogeologico come l'adozione di piani di imposta rialzati, il divieto di costruzione di seminterrati ed eventuali piani di emergenza pianificati in collaborazione con gli Enti competenti;
  - A tal proposito si precisa inoltre che l'Art. 115 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, prescrive specificatamente il divieto di tombinamento (se non per ragioni di difesa di pubblica incolumità); tale articolo sostituisce il precedente art. 41 del D. Lgs. 152/99 abrogato dal nuovo codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006). Nella fattispecie, vista l'importanza della rete minore per lo smaltimento delle acque meteoriche, in particolare del Canale Camuzzoni, con duplice funzione (irrigua e di bonifica), nell'area di pertinenza non dovrà essere fatto alcun tipo di tombinamento o deviazione dei corsi d'acqua. Si precisa inoltre che, per le Norme di Polizia Idraulica, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto minima di m 10 dal ciglio del corso d'acqua (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904)

Tutto ciò premesso il consorzio comunica quindi che:

- la pianificazione delle misure di mitigazione idraulica, proprio per la natura di opere di urbanizzazione primaria, deve essere vagliata già nella fase preliminare del Piano,
- nella fattispecie, in fase successiva al Piano medesimo, si prescrive di adottare gli stessi criteri progettuali autorizzati con nota Prot. cons. n. 3359 del 07/03/2014, a fronte di uno studio idraulico passato, ma quanto mai attuale, redatto in collaborazione con lo scrivente consorzio.

- Parere n.8014 del 30.06.16 assunto al prot. reg. al n.259634 del 4.07.16 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto che di seguito si riporta:



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto del 20/05/2016, assunta agli atti con prot. n. 6264 del 24/05/2016), vista la documentazione di riferimento reperita al link indicato, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

La variante in argomento riguarda un'area che, pur non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico, presenta un elevato rischio archeologico, essendo delimitata in parte dalla S.R. n. 11, corrispondente al probabile tracciato viario romano della via Postumia; nelle vicinanze sono segnalati numerosi rinvenimenti archeologici che attestano una frequentazione antropica diffusa e continuativa dall'età preistorica al medioevo.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di scavo e/o di risistemazione del terreno siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza archeologica dell'area.

Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 104/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante parziale n. 72 alla Seconda Variante Generale al P.R.G. per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della S.R. 11, nel Comune di San Bonifacio (VR). Pratica n. 3274

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Gino Benincà, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 165689 del 28/04/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la riclassificazione dell'area da zona agricola in temporanea salvaguardia a zona artigianale industriale di espansione D2e/1 da assoggettare a piano urbanistico



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

attuativo programmando la realizzazione di una rotatoria di accesso in corrispondenza della bretella di connessione tra la SP38 Porcilana e la SR11;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive



**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale n. 72 alla Seconda Variante Generale al P.R.G. per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della S.R. 11, nel Comune di San Bonifacio (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Bonifacio, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 104/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016, che evidenzia come la Variante parziale n. 72 alla seconda variante generale al PRG per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della SR 11 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 nel Comune di San Bonifacio, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale n. 72 alla seconda variante generale al PRG per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di Temporanea Salvaguardia a sud della SR 11 ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 nel Comune di San Bonifacio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il presente parere considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 11 pagine